

Alessandro Maria Baroni

LUISS Guido Carli di Roma

IL PROBLEMATICO INTRECCIO TRA DISCIPLINA
NAZIONALE ED EUROPEA
IN MATERIA DI RINVIO PREGIUDIZIALE
(BREVI NOTE SU CONS. DI STATO,
ORD. 5 MARZO 2012, N. 1244)

DOI: <http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2013.006>

Il 5 marzo 2012, con l'ordinanza n. 1244, il Consiglio di Stato ha avanzato un rinvio pregiudiziale¹ alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'UE, sul significato e la portata del medesimo articolo e, in particolare, rispetto alla vigenza del diritto processuale amministrativo italiano, ponendo con ciò una questione che, nel suo sostanzarsi come meta rinvio, rappresenta un unicum assoluto nel suo genere.

La fattispecie è sorta in seguito all'appello presentato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, nell'ambito di una controversia con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avverso la sentenza del TAR Lazio nell'ambito del quale vengono sollevate alcune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della normativa europea in materia di tutela della concorrenza, chiedendo pertanto il rinvio alla Corte di Giustizia del Lussemburgo.

Il Consiglio di Stato contesta, tuttavia, la genericità di tali questioni pregiudiziali sollevate e il loro riferimento a norme europee non pertinenti al caso speci-

¹ Si rammenta, ai sensi dell'art. 267 TFUE, che la Corte di Giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dei trattati e sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

fico, tanto che, secondo una valutazione condotta in base a quanto prevede il diritto processuale amministrativo italiano andrebbero dichiarate irrilevanti o inammissibili, a meno di un intervento da parte del Consiglio di Stato volto a modificare e correggere la domanda pregiudiziale presentata dalla parte.

Il caso presentato assume una particolare importanza nella misura in cui, com'è noto, quando una questione pregiudiziale è sollevata nell'ambito di un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, lo stesso è obbligato a rivolgersi alla Corte. Come rilevato dalla nota sent. Cilfit (6 ott 1982), infatti, tale l'obbligo non sussiste solamente in tre casi particolari: a) la questione di interpretazione di norme comunitarie non è pertinente/rilevante al giudizio (vale a dire nel caso in cui la soluzione non possa in alcun modo influire sull'esito della lite); b) la questione è materialmente identica ad altra già decisa dalla Corte o comunque il precedente risolve il punto di diritto controverso; c) la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito a nessun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata (caso del c.d. atto chiaro).

Non sussistendo nel caso posto all'attenzione del Consiglio di Stato le fattispecie suddette, il giudice amministrativo italiano si trova nella imbarazzante situazione, da un lato, di ritenere rilevante ai fini del giudizio la questione pregiudiziale presentata da una parte, dall'altro, di non riscontrare elementi che lo esimano dall'obbligo del rinvio e, al tempo stesso, di non ritenerla ammissibile nemmeno in seguito ad uno scrutinio della stessa a maglie larghe: secondo il diritto processuale amministrativo italiano, infatti, la richiesta di rinvio pregiudiziale andrebbe inquadrata nell'ambito dei motivi di ricorso, vigendo il principio della domanda di parte, in base al quale il giudice non può intervenire con modifiche, se non conseguenti a nuove situazioni di fatto che fossero emerse dopo il giudizio in primo grado.

Alla luce delle regole del processo amministrativo sopra enunciate, la "domanda pregiudiziale" proposta dall'appellante come primo motivo di appello, dovrebbe essere valutata, anzitutto, come "motivo di ricorso" alla stregua delle regole processuali nazionali e dunque dichiarata inammissibile per genericità, in quanto, in relazione alla dedotta censura di contrasto dell'atto amministrativo impugnato con il diritto comunitario, sollevava una questione d'interpretazione del diritto comunitario limitandosi a elencare norme nazionali e disposizioni comunitarie, senza chiarire in cosa consisterebbe siffatta questione d'interpretazione.

Il Consiglio di Stato si trova dunque nella posizione, da una parte, di voler rinviare la questione pregiudiziale posta dalla parte ricorrente e, dall'altra, di non

poter procedere in questo senso alla luce di una rigorosa interpretazione del diritto processuale nazionale.

Stretto in questa – apparente – morsa, il massimo organo italiano della giustizia amministrativa procede ad un autonomo meta-rinvio pregiudiziale, chiedendo alla Corte di Giustizia la corretta interpretazione dello stesso art. 267 del TFUE sollevando quattro questioni:

§ se il giudice nazionale possa valutare una questione pregiudiziale in base al diritto processuale nazionale (eventualmente non rinviandola alla CGUE), senza che gli sia contestata la violazione dell'obbligo di rinvio di cui all'art. 267 TFUE o se, debba procedere sempre e comunque al rinvio, prescindendo dal diritto nazionale, eventualmente modificando, interpretando e integrando la domanda;

§ se il giudice possa valutare ed eventualmente escludere la rilevanza della questione posta dalla parte e, in caso affermativo, con quali conseguenze in caso di errata esclusione;

§ se, in caso di obbligo categorico di rinvio, si possa prospettare una violazione del principio della ragionevole durata del processo (v. art. 47 C. di Nizza);

§ se e quando la mancata osservanza dell'art. 267 configura una violazione manifesta del diritto dell'UE tale da rappresentare un presupposto per l'azione di risarcimento contro lo Stato membro. Ciò detto, il Consiglio di Stato svolge due differenti rinvii delle questioni poste dal Consiglio Nazionale dei Geologi a seconda che la Corte accolga la tesi del rinvio obbligatorio delle questioni secondo quanto proposto dal ricorrente (tesi dell'obbligatorietà assoluta del rinvio) o che ammetta un potere di intervento/soccorso del giudice nei confronti della parte².

Sul punto lo stesso Consiglio di Stato avanza una propria interpretazione in base alla quale l'art. 267 TFUE non dovrebbe ostare alle regole processuali nazionali per quanto concerne i profili inerenti i termini di ricorso, la specificità dei motivi di ricorso, il principio della domanda il divieto della modifica della domanda in corso di causa, il divieto per il giudice di soccorso della parte nella formulazione delle domande, dal momento che l'obbligo di rinvio andrebbe interpretato, anzitutto, nel senso di non impedire un vaglio critico da parte del giudice a quo della questione di interpretazione del diritto comunitario, consentendo eventualmente ad esso di non procedere al rinvio non solo in caso di «assoluta

² Cfr. punto 9.10.9.

chiarezza»³, ma anche in caso di norma «ragionevolmente chiara» che non necessita di ulteriore chiarificazione⁴.

A questo punto, prima di svolgere alcune considerazioni sul merito del rinvio pregiudiziale svolto dal Consiglio di Stato, merita di essere analizzata – per quanto brevemente – la questione vertente sulla possibilità o meno che il rinvio pregiudiziale possa riguardare la medesima norma che lo disciplina. Sul punto, è stato efficacemente svolto un parallelo con le modalità con cui interpretare le norme che nel nostro ordinamento regolano l'interpretazione⁵, ovvero l'art. 12 delle cd. preleggi: sul punto, è stato opportunamente argomentato che anche una simile disposizione non possa non essere interpretata, per quanto l'applicabilità dei criteri interpretativi ivi riportati possa avvenire solamente dopo averne chiarito la portata in modo da impedirne, così, l'applicazione all'articolo in esame. A maggior ragione, pertanto, tale ragionamento dovrebbe valere per quanto riguarda l'art. 267 del TFUE: considerando la possibilità per la Corte di giustizia di pronunciarsi su tale articolo come condizione per la vigenza stessa del diritto dell'UE.

Ciò premesso, dunque, oggetto delle riflessioni che ci accingiamo a svolgere sarà essenzialmente la prima delle quattro questioni pregiudiziali avanzate dal Consiglio di Stato, concernente la piena vigenza o meno delle norme del diritto processuale nazionale sulle questioni pregiudiziali presentate dalle parti in sede di giudizio e la cui soluzione si pone come non poco problematica.

Un primo percorso argomentativo percorribile, potrebbe prendere le mosse dalla ricostruzione delle finalità che stanno alla base dell'istituto del rinvio pregiudiziale⁶, facendo in particolare riferimento alle conclusioni degli avvocati generali ed alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Come ricordato, infatti, dall'Avvocato Generale Poiares Maduro⁷, la ratio del rinvio pregiudiziale, ora configurato all'art. 267 TFUE, si rinviene nella garanzia dell'uniformità del diritto euro unitario, nonché dell'unità dell'intero sistema giuridico europeo, ed è proprio grazie a sentenze conseguenti a rinvii pregiudiziali che sono stati elaborati e si sono affermati tra i più importanti principi del diritto

³ Fattispecie già prevista dalla citata sent. Cilfit. Cfr. p. 1.

⁴ Cfr. punto 9.10.8.

⁵ A. Ruggeri, *Il Consiglio di Stato e il "meta rinvio" pregiudiziale (a margine di Cons. St. n. 4584 del 2012)*, in *Dir. Un. Eur.*, 1/2012, p. 95 ss.

⁶ Tale ricostruzione è stata svolta da R. Conti, *I dubbi del Consiglio di Stato sul rinvio pregiudiziale alla Corte UE del giudice di ultima istanza. Ma è davvero tutto così poco "chiaro"?* (Note a prima lettura su Cons. Stato 5 marzo 2012 n. 1244), in *www.diritticomparati.it*, 1 aprile 2012.

⁷ Cfr. causa C210/06, Conclusioni del 22 maggio 2008.

dell'UE, quali l'effetto diretto, il primato del diritto UE, la responsabilità, l'effettività, l'equivalenza⁸.

A questo va aggiunto che il rinvio pregiudiziale non deve essere concepito come un istituto che sostanzia un ordinamento gerarchico dei giudici dell'Unione europea rispetto a quelli nazionali, anzi, al contrario, il rinvio nasce proprio per rispettare l'autonomia istituzionale degli Stati membri, facendo del giudice nazionale il giudice comunitario di diritto comune. Mediante il rinvio pregiudiziale si instaura, piuttosto, un rapporto di cooperazione e collaborazione tra giudici, un dialogo in cui è rimessa alla Corte di Giustizia dell'UE l'ultima parola, al fine di evitare che si possa affermare, all'interno anche di uno solo degli Stati membri, una giurisprudenza basata su errori di interpretazione o su erronee applicazioni della normativa europea. La Corte di giustizia dell'Unione svolge, in questo quadro, un ruolo indispensabile nel momento in cui è chiamata a pronunciarsi sulla soluzione di un caso concreto e dunque alla concreta amministrazione della giustizia, garantendo la coerenza dell'ordinamento comunitario e impedendo che si formi una giurisprudenza che sia frutto di un'erronea applicazione o interpretazione del diritto europeo.

Ciò premesso, potrebbe essere riconosciuto, a prima vista, una sorta di poterdovere di soccorso rispetto a questioni pregiudiziali inammissibili o malposte, in quanto un puro meccanismo di preclusione tradirebbe la finalità del rinvio stesso. In questo senso, potrebbe essere particolarmente efficace svolgere un ragionamento per assurdo: se, infatti, sposassimo la tesi in base alla quale la domanda di rinvio possa essere valutata alla luce del diritto processuale nazionale, cosa accadrebbe se la domanda fosse malposta dalle parti e il giudice, al tempo stesso, la ritenesse pienamente rilevante per la soluzione della causa? In base al diritto processuale nazionale essa sarebbe inammissibile, svuotando così l'essenza del rinvio pregiudiziale e impedendo al giudice di avere gli strumenti per decidere la controversia. Il diritto processuale nazionale si porrebbe dunque di ostacolo all'applicazione del diritto dell'UE.

In questo senso la CGUE, nelle sent. 188 e 189 del 22 giugno 2010, è stata molto chiara, affermando che, «al fine di garantire il primato del diritto UE», è necessario che «il giudice nazionale sia libero, in ogni fase del procedimento», anche in seguito a pronuncia della Corte costituzionale, «di sollevare alla CGUE qualsiasi questione pregiudiziale che ritenga necessaria»⁹. Inoltre, nelle conclusioni dell'Avv. Gen. Mazàk (7 giu 2010) si legge che nel momento in cui emerge

⁸ Cfr. Avv. Gen. Colomer, Concl. 25/06/2009, C-205/08.

⁹ Cfr. R. Conti, op. cit.

nell'ambito di un giudizio l'esigenza di procedere ad un rinvio pregiudiziale, non può esservi norma nazionale processuale che lo possa impedire.

Se, fino ad oggi, il primato del diritto dell'UE è stato inteso nel senso che il giudice chiamato a dirimere una controversia inerente una materia di competenza europea è tenuto a disapplicare una norma nazionale in contrasto, lo stesso potrebbe valere sotto il profilo processuale, laddove vi sia il dubbio o il pericolo che l'applicazione delle norme processuali nazionali che impediscano il rinvio pregiudiziale possano condurre indirettamente ad una pronuncia lesiva dell'unità e dell'uniformità dell'ordinamento dell'Unione europea. E se ormai da qualche anno è pacifico che il giudice nazionale debba applicare la normativa UE nelle controversie vertenti su materie in cui alla stessa è stata demandata la potestà normativa, la diretta conseguenza di tale ragionamento condurrebbe a configurare un primato del diritto UE anche sotto il profilo processuale, laddove vi sia l'assoluta esigenza di chiarire la portata di una norma UE. In tal caso, il giudice nazionale dovrebbe dunque far svolgere il processo secondo le norme che consentano di raggiungere tale obiettivo, spingendosi eventualmente a compiere un'interpretazione conforme del diritto nazionale o a disapplicare le norme processuali nazionali per garantire la piena vigenza dell'art. 267 TFUE, di cui andrebbe garantito il primato.

Per quanto tale conclusione che sostiene la primazia del diritto dell'UE sulle norme processuali nazionali possa sembrare assolutamente coerente e lineare con il quadro giuridico che abbiamo ricostruito, è opportuno completare e problematizzare ulteriormente il ragionamento declinandolo nel modo più puntuale possibile.

A voler estremizzare al massimo le conseguenze potenziali dell'affermazione della supremazia del diritto dell'Unione rispetto alle norme processuali nazionali, bisognerebbe anzitutto considerare il fatto che la possibilità di procedere al rinvio presuppone l'esistenza di un giudizio dove necessariamente valgono le regole processuali del paese in cui si svolge e, nella fattispecie, l'obbligo di attivare il rinvio pregiudiziale tralascerebbe l'elemento temporale in base al quale una questione pregiudiziale per poter essere rimessa deve essere preventivamente valutata come ammissibile. Qualora il giudice dovesse propendere per la non ammissibilità della questione e al contempo si dovesse giungere a configurare un obbligo di rinvio pregiudiziale della questione posta a prescindere dalle norme processuali nazionali, sostenendo dunque la vigenza assoluta dell'obbligo previsto all'art. 267 del TFUE, si rischierebbe di minare alla base lo stesso codice del processo amministrativo. Se così fosse, infatti, perché non dichiarare ammissibili i ricorsi presentati oltre i termini o perché non ritenere egualmente lesiva del principio

di effettività del diritto dell'Unione europea la dichiarazione di inammissibilità per ritardo o per genericità dei motivi di ricorsi di annullamento presentati alla Corte di giustizia? Una simile prospettiva minerebbe pertanto la ratio stessa delle norme processuali nazionali che si sono affermate nel corso del tempo a tutela di principi fondamentali dei nostri ordinamenti quali, ad esempio, il principio di legalità e di certezza del diritto e mostra già che la tutela del principio di effettività e la supremazia del diritto dell'Unione europea perseguiti secondo tale prospettiva presentano un "costo" troppo elevato in termini di lesione del quadro normativo statale.

D'altro canto, non meno problematica sarebbe la prospettiva di affermare la vigenza *tout court* delle norme processuali nazionali o la contestazione dell'irrelevanza della questione proposta dal ricorrente: si incorrerebbe, infatti, nel rischio di concretizzare una erronea valutazione della questione proposta dal ricorrente e di incappare, dunque, in una violazione dell'obbligo di rinvio di cui all'art. 267 del TFUE con conseguente insorgenza in capo allo Stato della responsabilità civile per omesso rinvio pregiudiziale. Sul punto, la Corte di giustizia ha, per un verso, affermato che il «raggiungimento degli obiettivi comunitari non può esigere un'alterazione del regime normale di giustiziabilità degli atti amministrativi»¹⁰, ma dall'altro ha imposto la disapplicazione obbligatoria della disciplina processuale statale, quando questa violi il principio di equivalenza ed il principio di effettività della tutela delle situazioni giuridiche sorte sulla base di norme comunitarie¹¹.

In base a tale approccio, dunque, l'obbligo assoluto di procedere al rinvio pregiudiziale sarebbe un'eccezione da interpretare in senso restrittivo, dovendo quindi riconoscere la pienezza del sindacato valutativo sulla sussistenza della rilevanza e non potendo in alcun modo tale obbligo risolversi nello svuotamento totale dell'autonomia processuale statale e, in particolare, di quella ermeneutica dei giudici¹².

In conclusione, dunque, l'unico caso realmente problematico sarebbe quello in cui, a fronte di un rinvio pregiudiziale operato da una delle parti, il giudice dovesse ritenerlo rilevante per la decisione di merito, ma al tempo stesso inammissibile da un punto di vista procedurale. Sul punto si registra- sorprendentemente- un vero e proprio vuoto nell'ordinanza di rimessione del Consiglio di

¹⁰ Corte giust. 1/9/99, C-126/1997, *Eco Swiss Time*.

¹¹ Corte giust. 27/2/03, C-327/2000, *Santex*.

¹² N. Pignatelli, *L'obbligatorietà del rinvio pregiudiziale tra primato del diritto comunitario e autonomia processuale degli Stati (Nota e Cons. Stato, sez. VI, ord. 5 marzo 2012, n. 1244)*, in *Foro italiano*, 2012, fasc. III, p. 350 ss.

Stato che si limita alla rigida alternativa tra prevalenza del diritto dell'Unione europea o, in alternativa, delle norme processuali nazionali. In realtà, la questione potrebbe essere di soluzione piuttosto facile: il giudice potrebbe, infatti, dichiarare inammissibile la domanda di rinvio pregiudiziale presentata da una parte alla luce di una sua valutazione alla stregua delle norme processuali nazionali e, in via alternativa, qualora ritenesse la questione posta dalla parte come rilevante per la decisione finale o vi fosse l'esigenza di un'interpretazione su altre previsioni, potrebbe procedere ad un rinvio pregiudiziale d'ufficio, redatto prendendo eventualmente spunto dalla domanda dichiarata inammissibile.

Trattandosi di una prospettiva che si pone – almeno apparentemente – come abbastanza semplice e risolutiva, è legittimo chiedersi perché il Consiglio di Stato si sia spinto a presentare quello che risulta essere una vero e proprio meta rinvio pregiudiziale. La spiegazione più plausibile può essere rintracciata nella volontà da parte del giudice amministrativo di definire regole certe in materia, se non nella volontà di ottenere una sorta di nulla osta alla possibilità per i giudici di valutare nel merito l'ampiezza delle questioni sollevate ed affermare la vigenza (se non il primato) del diritto nazionale in materia di rinvio pregiudiziale, nella (quasi) convinzione che la Corte di Giustizia (anche in virtù dei precedenti menzionati) non spingerebbe mai fino al punto di riconoscere una netta primazia del diritto dell'Unione europea sul diritto processuale nazionale, a meno di non voler mettere in discussione l'autonomia statale nella definizione degli istituti processuali.

In conclusione possiamo dunque affermare che la Corte di giustizia- di cui attendiamo ancora la pronuncia-, accanto ad una definizione precisa e restrittiva dell'obbligo di rinvio pregiudiziale che consenta il pieno esercizio del principio di effettività dell'ordinamento dell'Unione europea garantendo, al tempo stesso, la piena vigenza delle norme processuali nazionali, dovrebbe utilmente cogliere tale occasione per precisare che non vi sia una responsabilità oggettiva dello Stato per il solo fatto che un giudice di ultima istanza decida di non procedere al rinvio pregiudiziale, ma che esso sia contestabile solamente laddove il giudice statale ometta di motivare in modo adeguato e sufficientemente approfondito la propria decisione. Si tratterebbe di un utile contributo nel senso della chiarificazione ulteriore dei rapporti tra ordinamenti nazionali e ordinamento europeo, nel senso di una loro proficua collaborazione e compenetrazione nel segno della certezza e della stabilità del diritto che non cerchi a tutti i costi uno scontro volto a far prevalere- troppo spesso per questioni prettamente ideologiche- le ragioni dell'uno piuttosto che degli altri.

Summary

THE PROBLEM OF INTERTWINING OF NATIONAL
AND EUROPEAN REGULATIONS CONCERNING
PRELIMINARY QUESTION
(SHORT NOTES OF CONS.'S STATE, ORD. MARCH 5, 2012, NO 1244)

The Italian Supreme Administrative Court (*Consiglio di Stato*) requests the Court of Justice of the European Union to rule a preliminary question about the interpretation of the art. 267 of the TFEU: the Italian judge asks if he can evaluate a proposal of a preliminary question on the strength of the Italian administrative procedural law and, possibly, not to raise the Court of EU. The issue arises because all the Courts against whose decisions there is no judicial remedy are obliged to bring the matter to the Court of Justice, but if they can't according to the national law, what would happen if the question were relevant for the final decision? The principle of effectiveness and the sense of the art. 267 TFEU would lead to the absolute prevalence of the EU law on the national law, but such a conclusion risks to infringe the basis of the national administrative procedural law. On the other hand we can't even support the absolute prevalence of the national law. In conclusion we hope that the Court of Justice defines punctually when a national court must raise a preliminary question, considering that, in case of inadmissible demand, the judge is allowed to bring a question *ex officio*.

Keywords: The Italian Supreme Administrative Court; Court of Justice of the European Union; preliminary question, art. 267 TFEU.

Streszczenie

KILKA UWAG NA TEMAT ZAWIKŁANYCH POWIĄZAŃ
PRZEPISÓW PRAWA KRAJOWEGO I UNIJNEGO W ZAKRESIE
ODEŚLANIA PREJUDYCJALNEGO NA MARGINESIE WYROKU
WŁOSKIEGO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO,
(WYROK NR 1224 Z DN. 5 MARCA 2012)

Włoski Naczelny Sąd Administracyjny (*Consiglio di Stato*) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie orzeczenia wstępnego w sprawie wykładni art. 267 TFEU: sąd włoski zapytał, czy może on ocenić dopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie włoskiego prawa administracyjnego procesowego i czy, ewentualnie, może on samodzielnie zadecydować o niewnoszeniu wniosku do Trybunału UE.

Problem ten zaistniał, ponieważ każdy sąd, od którego orzeczenia nie przysługuje na podstawie prawa krajowego żaden środek odwoławczy, zobowiązany jest wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeśli jednak sąd nie może tego uczynić, bo zabrania mu tego obowiązujące go prawo krajowe, co by się stało wówczas, gdyby w takim przypadku tego nie zrobił, a byłaby to decyzja ostateczna w danej sprawie i pytanie prejudycjalne było dla niej zaiste istotne?

Zasada skuteczności i sens art. 267 TFUE mogłyby doprowadzić do uznania absolutnego prymatu prawa UE przed procedurami prawa krajowego, ale taki wniosek niesie ryzyko naruszenia podstaw krajowego proceduralnego prawa administracyjnego. Z drugiej strony nie możemy w żaden sposób zakładać absolutnego prymatu prawa krajowego.

W podsumowaniu autor wyraża swoją nadzieję, że w oczekiwanym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości dokładnie określi, w jakich przypadkach sąd krajowy będzie zobowiązany do wszczęcia procedury o wydanie orzeczenia wstępnego, i czy w przypadku niedopuszczalności wniosku, sąd krajowy ma prawo zwrócić się *ex officio* o wydanie orzeczenia wstępnego do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Tłumaczenie: K. Jachimowicz

Słowa kluczowe: Włoski Naczelny Sąd Administracyjny; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; pytanie prejudycjalne, art. 267 TFEU.